



COMUNE DI PAVONE CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

**Determinazione del Responsabile
Servizio : ECONOMICO E FINANZIARIO**

N. 284 del 14/10/2024

Responsabile del Servizio : PONTE Marilena

OGGETTO :

**LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO TEFA DOVUTO
PER IL PERIODO III TRIMESTRE 2024**

- DATO ATTO che con deliberazione n. 44 del 20.12.2023 il Consiglio Comunale ha approvato la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2024/2026;
- DATO ATTO che con deliberazione n. 45 del 20.12.2023 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;
- DATO ATTO che con deliberazione n. 1 del 10.01.2024 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2024/2026;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità, approvato con delibera C.C. n.35/2016 e s.m.i.;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili dei Servizi nell'ambito di questo Ente con i poteri di assumere gli atti di gestione;
- VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera G.C. n. 117 del 06/12/2010 e s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n° 267;

ADOTTA

La seguente determinazione.

OGGETTO : LIQUIDAZIONE ALLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO DEL TRIBUTO TEFA DOVUTO PER IL PERIODO III TRIMESTRE 2024

Visto l'art. 19 del D.Lg.s 504/1992 che istituisce e disciplina il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA);

Visto altresì l'art. 1, comma 666 della L. 147/2013 di istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che recita "E' fatta sala l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo";

Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 comma 738 che abolisce l'Imposta unica comunale ad eccezione della Tassa Rifiuti TARI;

Vista la deliberazione n. 17 SEZAUT/2009/QMIG del 09/11/2009 della sezione autonomie locali della Corte dei Conti che ha ritenuto vigente l'obbligo di provvedere al versamento del Tributo TEFA;

VISTE le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 4 del 28/04/2022 avente ad oggetto "Tassa sui Rifiuti (TARI) – Approvazione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti da applicare per l'anno 2022 e presa d'atto del Pef pluriennale 2022-2025";
- n. 13 del 27/04/2023 avente ad oggetto "Tassa sui Rifiuti (TARI) – Approvazione tariffe e definizioni scadenza anno 2023;
- n. 7 del 24/04/2024 avente ad oggetto "Tassa sui Rifiuti (TARI) – Approvazione delle tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2024 e definizioni scadenze;

VISTE le seguenti determinazioni del Responsabile del Servizio Economico Finanziario:

- n. 105 del 02.05.2022 ad oggetto "TASSA SUI RIFIUTI TARI – acconto 2022 – accertamento elenco contribuenti"; e n. 270 del 08.11.2022 ad oggetto "TARI ANNO 2022 SALDO - Accertamento elenco contribuenti";
- n. 120 del 28.04.2023 ad oggetto "TASSA SUI RIFIUTI TARI – acconto 2023 – accertamento elenco contribuenti"; e n. 330 del 21.11.2023 ad oggetto "TARI ANNO 2023 SALDO - Accertamento elenco contribuenti";
- n. 158 del 17.05.2024 ad oggetto "TASSA SUI RIFIUTI TARI – acconto 2024 – accertamento elenco contribuenti";

DATO ATTO che il Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 è stato confermato nella misura del 5% della tariffa tari per le annualità dal 2016 al 2019 con deliberazione di Giunta Comunale e decreto del Sindaco; a decorrere dall'anno 2020 è fissato dall'art. 38 bis del Decreto-Legge124/2019 convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, nella misura del 5% della tariffa Tari.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° luglio 2020, pubblicato in G.U. n. 171 del 09/07/2020, in base al quale a decorrere dalle ripartizioni del mese di giugno 2020, dai versamenti F24 eseguiti a titolo di TARI per l'anno d'imposta 2020 (anno di riferimento indicato nel modello di F24) l'Agenzia delle Entrate procede allo scorporo della quota riferibile al TEFA, al netto della commissione dovuta al comune, ai fini del successivo accredito alla Citta Metropolitana o Provincia;

TENUTO CONTO della circolare, pervenute dalla Città Metropolitana di Torino n. 2199 del 08.01.2024 – per mezzo della quale venivano comunicate le prime indicazioni operative per l'anno 2024;

ACCERTATO CHE nel periodo luglio – settembre 2024 sono stati registrati incassi TARI attraverso le modalità di pagamento F24, attraverso la piattaforma PAGOPA e mediante strumenti diversi;

VISTI i rendiconti prodotti dall'Ufficio Tributi relativi a:

- TARI ORDINARIA annualità dal 2022 al 2024 - incassi nel periodo luglio-settembre 2024, sui quali l'importo del tributo ambientale Tefa da riversare alla Città Metropolitana di Torino, al netto della commissione, ammonta a **Euro 4.848,45**;
- RIMBORSI ai contribuenti per Tari non dovuta effettuati nel periodo luglio- settembre 2024, sui quali l'importo del tributo Tefa ammonta ad **euro 11,23**;

RITENUTO di dover provvedere al pagamento di quanto dovuto alla Città Metropolitana di Torino;

DATO ATTO che sono state effettuate le verifiche previste dall'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in L. 102/2009 e che, stante l'attuale situazione di cassa dell'Ente, i pagamenti conseguenti il presente impegno risultano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che sul presente atto deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 –bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

DETERMINA

1. Di liquidare l'importo netto complessivo di **Euro 4.837,22** dovuto alla Città Metropolitana di Torino quale Tributo Ambientale ex Art. 19 D.Lgs. n. 504/1992, imputandolo ai seguenti impegni assunti al Cod. 99.01.7.702 (Cap. 5025/PEG "Quota Provinciale Tassa sui Rifiuti") come segue:

- Impegno n. 542/2022 per complessivi **Euro 6,57** del Bilancio di Previsione 2024/2026, gestione residui Anno 2022;
- Impegno n. 358/2023 per complessivi **Euro 437,42** del Bilancio di Previsione 2024/2026, gestione residui Anno 2023;
- Impegno n. 388/2024 per complessivi **Euro 4.393,23** del Bilancio di Previsione 2024/2026, gestione competenza Anno 2024;

mediante accredito sul conto di Tesoreria Unica telematica su contabilità Speciale di Tesoreria Unica N. 60057 intestato a Città Metropolitana di Torino c/o la Banca d'Italia;

2. Di dare atto che i presenti impegni e i conseguenti pagamenti sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

3. Di esprimere sul presente atto il parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio
firmato digitalmente
PONTE Marilena

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 17/10/2024 al 01/11/2024 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Pavone Canavese, 17/10/2024

Il Responsabile del servizio

Maura Raise

Contro il presente provvedimento è possibile, per chiunque ne abbia interesse, proporre ricorso:

- al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

- al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.